

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GATTO Eugenio e AJROLDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1964

Modifica alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, riguardante disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8, lettera *d*), della legge in oggetto riguarda la esclusione, in ogni caso, dal concorso per esame a magistrato di Corte di appello, dei magistrati « che sono stati giudicati non idonei in due precedenti concorsi per esame », e si estende — a norma del successivo articolo 13 — al concorso per esame a magistrato di Corte di cassazione.

Ora, poichè per il conseguimento della idoneità si richiede, dalla legge medesima (articoli 9 e 12, ultimo comma), sia per quanto riguarda il concorso a magistrato di Corte di appello, sia per quanto riguarda il concorso a magistrato di Corte di cassazione, che il concorrente ottenga, nelle difficili prove di esame, una votazione assai elevata (per il concorso per magistrato di appello: punti 224, su 280, con almeno 42 punti in ciascuna delle prove scritte previste e con almeno 49 punti nella prova orale; per il concorso per magistrato di cassazione: punti 168, su 210, nel complesso delle tre prove scritte previste, con almeno 42 punti in ciascuna prova), è avvenuto che, nell'espletamento dei primi con-

corsi banditi in attuazione della legge (due per la promozione a magistrato di cassazione e uno per la promozione a magistrato di appello), soltanto pochissimi, fra i concorrenti ammessi a parteciparvi (dopo essere stati dichiarati distinti, per cultura, operosità e prestigio, con deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, su parere dei Consigli giudiziari, ai sensi dell'articolo 6, comma quarto), hanno superato o raggiunto la votazione richiesta. Altri, non pochi, sono, invece, rimasti al di sotto di tale votazione solo per qualche frazione, talvolta più a causa dell'alea necessariamente insita nelle prove (specie quelle scritte, che si svolgono sotto l'assillo del tempo limitato, con facoltà di consultare i soli testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, e che, riguardando sia le discipline penali, sia quelle civili, sia quelle amministrative, concernono anche, per ciascun concorrente, temi non consueti alla attività professionale svolta), che a causa di deficienze culturali e di preparazione. Ciò che è stato messo in evidenza anche nelle autorevoli relazioni presentate, al Consiglio su-

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

periore della Magistratura, dalle Commissioni esaminatrici, che hanno, per altro, sentito il bisogno di elogiare espressamente, nelle relazioni predette, anche quei concorrenti di cui si è fatto ora cenno e di spronarli a ritentare la prova, nello stesso interesse dell'Ordine giudiziario.

Vi proponiamo, perciò, onorevoli colleghi, di sopprimere, nel citato articolo 8 della legge in oggetto, l'inciso della lettera *d*), con effetto immediato, onde eliminare, anche con riguardo ai concorsi da espletarsi nell'anno 1964, la norma che sancisce la detta esclusione; la quale, mentre non consente neppure la discriminazione dei casi limiti e riguarda, in ogni caso, magistrati che, per avere partecipato agli esami, devono essere già risultati, al vaglio del Consiglio superiore, distinti, come si è visto, per cultura, operosità e prestigio, pone tali magistrati, con riguardo alla esclusione, nella stessa situazione dei non meritevoli (di cui allo stesso articolo 8, lettera *a*, *b* e *c*), e non giova, in alcun modo, limitando la scelta dei promoventi, al superiore interesse dell'Ordine giudiziario.

Con la soppressione — è da aggiungere — il sistema della legge in oggetto verrà ad uniformarsi al sistema di avanzamento per esame degli altri impiegati dello Stato, anche delle carriere direttive, per i quali il testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, non riproduce più neppure la norma dell'articolo 45, comma secondo, del precedente testo unico 30 dicembre 1923, n. 2960, relativa unicamente alla esclusione, per i due volte giudicati non idonei, del diritto al rimborso delle spese di viaggio e dell'indennità di missione. Ed è bene precisare che il sistema, di cui si chiede l'adozione, vige anche per i concorsi, per titoli e per esame, per il conferimento dei posti di magistrato del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e di sostituto avvocato dello Stato (vedi regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; regio decreto 21 marzo 1953, n. 161; regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611); concorsi non soggetti alla limitazione in parola.

Confidiamo che vorrete approvare, onorevoli colleghi, la modificazione, la quale non importerà, nella sua attuazione, alcun aggravio finanziario per l'erario.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Nell'articolo 8 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, è soppresso il paragrafo *d*) del comma secondo.

Art. 2.

Il termine perentorio di cui all'articolo 7 della legge indicata nell'articolo precedente è prorogato, per i concorsi indetti nell'anno 1964, per la promozione a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione, fino al trentesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

